

TI_GERICHTE 52.2002.437 vom 18. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.437

FR: TI_GERICHTE 52.2002.437 du 18 février 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2002.437 del 18 febbraio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 34

cpv. 5 PAmm, la diffida costituisce un atto inappellabile, in quanto non modifica la situazione giuridica dell'astretto, ma si limita a ribadire l'obbligo impostogli e le conseguenze del mancato ossequio (cfr. Borghi/Corti, op. cit., ad art. 34, n. 5d; Scolari, loc. cit.); che, nel caso concreto, nella risoluzione impugnata sono chiaramente ravvisabili gli estremi di una diffida inappellabile, pedissequa alla decisione di ripristino 20 agosto 2002; che, in effetti, constatata l'inadempienza dell'insorgente, il Governo le ha assegnato un nuovo termine di quindici giorni per dar seguito all'ordine impartitole, ribadendo la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a sue spese; che la natura definitiva del provvedimento è del resto rettamente indicata sia in epigrafe, sia nel dispositivo n. 1 della pronuncia del Consiglio di Stato; che, in contraddizione con tali indicazioni, il dispositivo n. 3 della risoluzione governativa segnala la facoltà di impugnare la stessa dinanzi a questo Tribunale; che un'errata indicazione dei rimedi di diritto non può in alcun caso conferire carattere di decisione impugnabile ad un atto che oggettivamente non ne presenta le caratteristiche, essendo tale presupposto inderogabilmente stabilito dalla legge e quindi sottratto alla disposizione delle parti; che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile per difetto di decisione ai sensi dell'art. 5 PA, senza esaminare la sussistenza degli ulteriori presupposti processuali, né entrare nel merito delle censure addotte con il gravame; che l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso permette comunque agli insorgenti di andare esenti dal pagamento di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti gli art. 5 PA; 3, 18, 28, 34, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.